

Spett.le **Comune di Bastia Umbra**
Piazza Mazzini - 06083 Bastia Umbra
In persona della
Sindaca *Dr. Paola Lungarotti*

Per conoscenza a:

Ufficio Centrale Unica di Committenza Assisi, Bastia Umbra, Cannara

Responsabile dell'Ufficio *Dott. Fabrizio Proietti*

Via PEC all'indirizzo comune.assisi@postacert.umbria.it

Inviata a mezzo PEC all'indirizzo: comune.bastiaumbra@postacert.umbria.it

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria strade comunali consistenti in lavoro di risanamento e conservazione della sede viaria di Via San Francesco e le due vie che ivi si innestano, Via Marsala e Via Manzoni.

La presente in nome e per conto dei cittadini e del Comitato Salviamo i Pini di v. S. Francesco, v. Marsala e v. Manzoni, giusta sottoscrizione allegata alla presente, anche per ratifica ed accettazione del contenuto, in merito ai lavori di riqualificazione che interesseranno l'alberata esistente in Via San Francesco, Via Marsala e Via Manzoni, per rappresentare quanto segue.

L'intestato Comune, con delibera di Giunta n. 241 del 22/12/2022 avente ad oggetto lavori di risanamento e conservazione della sede viaria di Via San Francesco e delle due vie che ivi si innestano, rispettivamente Via Marsala e Via Manzoni, nonché con progetto di riqualificazione della viabilità pedonale arborea e di arredo urbano dell'asse viario Viale Giontella Via San Francesco e le 2 vie che ivi si innestano, intende restituire alla città viabilità sicure sia per la circolazione su gomme, che pedonale.

A tal fine, come si evince dalla documentazione posta agli atti dell'ente e nello specifico nella "Relazione Tecnica Generale" del progetto definitivo nonché nella summenzionata determina di Giunta, è previsto l'abbattimento di numerosi alberi di alto fusto, della tipologia Pinus Pinea, Palma e Prunus.

Tuttavia, i miei assistiti rappresentano numerose perplessità e soprattutto preoccupazioni in merito alle ragioni e alle conseguenze del summenzionato intervento, in particolare per quello previsto in

Via S.Francesco, in Via Marsala ed in Via Manzoni

Preliminarmente, è necessario sottolineare che il numero di alberi che verranno abbattuti è di entità considerevole: verranno tagliati 24 alberi di cui 22 Pinus Pinea, tutti con diametro superiore a 40 cm.

Tale dato appare di fondamentale rilevanza sia sul piano ambientale che sul piano normativo.

Per quanto attiene al primo profilo, detta operazione ha delle precise conseguenze dal punto di vista ambientale che ricadono direttamente ed indirettamente sulla salute e sul benessere dei cittadini residenti in zona e non solo. Ed invero, gli alberi svolgono numerosi ed imprescindibili servizi ecosistemici: stoccaggio del carbonio atmosferico, rimozione di inquinanti atmosferici, regolazione della temperatura, protezione idrogeologica, infiltrazione delle acque meteoriche, tutela della biodiversità e della qualità degli habitat, impollinazione nonché benefici sociali. Per quanto attiene allo stoccaggio del carbonio atmosferico, è noto che gli alberi fungono da intercettatori di CO₂, fissando il carbonio in modo anche permanente sotto forma di biomassa.

In una recente conferenza svoltasi a Firenze il Dott. Agronomo Lorenzo Orioli ha calcolato che un pino in età matura, quindi commisurabile ai pini in oggetto, stocca circa 2.236 kg. di CO₂ e ne sequestra annualmente circa 100 kg. Secondo lo stesso studio la produzione annua di ossigeno è di circa 73 kg, e la captazione di elementi inquinanti di circa 0,7 kg.¹ Se si moltiplicano questi dati per i 22 esemplari in procinto di essere abbattuti si ha l'evidenza plastica della mole ingente della sottrazione di benefico apportata al sistema ambientale locale.²

Gli alberi inoltre svolgono una funzione fondamentale per quanto riguarda la riduzione della temperatura esterna. Come noto, infatti, contribuiscono all'aumento delle zone d'ombra e grazie all'evapotraspirazione garantiscono che la temperatura nelle aree al di sotto di essi e nelle zone adiacenti sia nettamente inferiore alla temperatura che si avrebbe senza alberi, o con alberi di dimensioni ridotte. Le ultime estati sono state esemplificative di quanto la temperatura può essere torrida, e stante l'attuale situazione climatica, detta situazione non può che peggiorare.

Per quanto invece attiene il profilo normativo, per la corretta disamina della questione che involge l'abbattimento delle alberature va specificato che tutti gli esemplari di pini domestici sono tutelati

¹ Video conferenza organizzata il 14 luglio 2023 dalla sezione Italia Nostra di Firenze sul progetto di riqualificazione di viale Redi. Calcolo effettuato secondo i modelli del sito di riferimento internazionale "*I Tree*"

² In un'intervista rilasciata l'11 agosto dell'anno corrente, il dott. agr. Daniele Zanzi (noto collaboratore di una importante trasmissione di rilevanza nazionale) cita lo studio del ricercatore statunitense *Robert Leverett* che ha calcolato l'equivalenza del beneficio ambientale tra una quercia di 80 anni alta 30 metri e varie ipotesi di reimpianti sostitutivi della stessa. Si va da un'equivalenza con 35 piante di 15 mt. di altezza, età 30 anni, ad un'equivalenza con 3.068 piante di 4,5 mt. di altezza e 7 anni di età.

dall'art. 12, comma 1 della Legge Regionale 28/2001 e lo sono in quanto specie arborea elencata nell'allegato della legge.

La medesima legge **all'art. 12, commi 2 e 4**, stabilisce che *“Gli alberi appartenenti alle specie di cui al comma 1, siano essi isolati, in filari, in piccoli gruppi puri o misti, e comunque non ricadenti nei boschi ai sensi dell'art. 5, sono censiti dall'Ente competente per territorio quando presentano una o più delle seguenti peculiarità:*

a) hanno rilevante interesse estetico-morfologico per età e portamento;

b) sono parte essenziale e peculiare di un complesso paesaggistico tradizionale;

c) ricadono in aree pubbliche e private quali spazi urbani, luoghi di culto ed aree adibite ai fini ricreativi, turistici e per il tempo libero.

(...) Gli alberi che presentano un rilevante e peculiare interesse, in relazione al loro valore culturale, storico, estetico, paesistico, scientifico e monumentale, indipendentemente dalla specie di cui al comma 1, sono indicati in specifico elenco istituito dalla Giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

All'art. 13, infine si prevede che *“L'abbattimento e lo spostamento degli alberi di cui al comma 4 dell'art. 12 possono essere autorizzati esclusivamente per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità. (...) L'abbattimento e lo spostamento delle piante di cui al comma 2 dell'art. 12 possono essere autorizzati esclusivamente per evitare il danneggiamento di opere esistenti, sia pubbliche che private, per accertata compromissione dello stato vegetativo, nonché per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità.”*

A quanto sin qui detto, si deve aggiungere quanto statuito con la *Deliberazione della giunta regionale, 6 novembre 2002, n. 1523 - L.R. n. 28/2001 - Modifica censimento degli alberi di cui alle deliberazioni n. 6299191 e n. 10326191.*

Con la medesima la Giunta Regionale ha deliberato: (...) 2) di sostituire il punto 1) della deliberazione n. 6299 del 2 luglio 1991 con il seguente:

«1) di integrare gli elenchi delle piante censite, predisposti dal C.F.S. e già approvati da questa Giunta con proprio provvedimento n. 3421 del 18 aprile 1991, includendo tutti gli esemplari appartenenti alle specie protette di cui alla tabella A) della L.R. 49/87 aventi diametro a cm. 130 di altezza da terra superiore ai valori indicati per le diverse specie nella tabella riportata in allegato e ricadenti nelle aree classificate negli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee in base al D.M. 2 aprile 1968, n.1444, esclusa la zona E; (nell'allegato per il Pinus sono 40 cm).

Da una prima disamina normativa appare quindi non soddisfatto nessuno dei criteri legittimanti l'abbattimento in quanto non integrato l'elemento delle inderogabili esigenze di pubblica utilità ed incolumità, ciò anche in ragione della pressoché assenza di sinistri gravi occorsi ai cittadini o alle

vetture, e soprattutto perché, allo stato, nessuno dei pini risulta essere classificato nella categoria di Propensione al Cedimento D, cioè estrema che ne richiederebbe l'abbattimento immediato.³

Peraltro, anche allorquando si volesse ipotizzare una qualsivoglia, seppur improbabile, esigenza di pubblica incolumità, il comma 4 dell'art. 13 della medesima l. r. 28/2011 stabilisce come il rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento sia subordinato ad un sopralluogo che accerti l'impossibilità di soluzioni tecniche alternative.

Dall'analisi documentale ad oggi visionata, dette soluzioni alternative non risultano affrontate o comunque non presenti agli atti dell'ente.

Ed invero risulta copiosa letteratura scientifica alla quale l'ente avrebbe potuto (se non dovuto) attingere per predisporre soluzioni alternative differenti che avrebbero consentito un miglioramento delle condizioni viarie attuale e la contestuale salvaguardia del patrimonio arboreo, in l'osservanza del dettato normativo.

Proseguendo la disamina sul piano prettamente normativo, il *modus agendi* dell'ente appare discordante anche con gli obblighi previsti al comma 4 dell'art. 13 della l. r. n. 28/2001 secondo il quale le autorizzazioni all'abbattimento, oltre a dover accertare l'impossibilità di soluzioni alternative di cui si è detto nei paragrafi precedenti, devono essere subordinate al *“reimpianto di esemplari appartenenti a specie indicate nel regolamento di attuazione, secondo modalità, tempi e quantità da individuare nell'atto di autorizzazione stesso.”*

Il reimpianto, ancorché obbligatorio ex lege, non risulta previsto nelle ordinanze di abbattimento, almeno per quanto riguarda le specie arboree Pinus Pinea e Tigli e ciò per una certificata volontà dell'ente il quale ritiene di non dover procedere al reimpianto “considerato l'alto numero di piante che insistono lungo il viale”. Giudizio che non può che apparire come un' opinione soggettiva, ininfluente, arbitraria e disancorata da qualsiasi precetto normativo.

Da ultimo ma non meno importante, l'abbattimento di cui si tratta rileva anche nell'ambito della normativa del PNRR in relazione al **c.d. principio DNSH “Do no significant harm”** previsto dal d.l. 77/2021 convertito in l. n. 108/2021 e recante *“governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.*

³ Classe D – propensione estrema. Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia ormai, quindi, esaurito. Per questi soggetti, le cui prospettive future sono gravemente compromesse, ogni intervento di riduzione del livello di pericolosità risulterebbe insufficiente o realizzabile solo con tecniche contrarie alla buona pratica dell'arboricoltura. Le piante appartenenti a questa classe devono, quindi, essere abbattute. - <https://www.isaitalia.org/partner/58-sezioni-tecniche-e-collegi/stabilita-degli-alberi/> -

Nello specifico, la Commissione Europea stabilisce che il piano nazionale di ripresa e resilienza finanzia unicamente opere che rispettano il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ed a tal proposito lo stesso sindaco si è impegnato al rispetto del principio sottoscrivendo nel 2021 l' "Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'interno per il progetto "lavori di riqualificazione della viabilità pedonale, arborea e di arredo urbano dell'asse viario viale Giontella - via San Francesco" .

Appare quindi evidente che detto intervento sulle alberature che l'ente intende realizzare si pone, almeno prima facies, in contrasto anche con il summenzionato principio anche in virtù dell'analisi ambientale che si è sommariamente riportata in termini di peggioramento della qualità dell'ambiente e dell'eco sistema ivi esistente.

Deve altresì richiamarsi la normativa comunitaria secondo cui il Comune di Bastia risulta soggetto che pone precisi obiettivi di abbattimento delle emissioni di gas serra entro il 2030 ai fini del raggiungimento della neutralità climatica. Tuttavia interventi come quelli di cui qui si discute come il drastico abbattimento di numerosi alberi non possono in nessun caso considerarsi attuativi di tutti gli obblighi ed impegni sopra esposti dei quali invece i miei assistiti sono a diffidare l'immediata attuazione stante anche i recenti fenomeni naturali di cui la nostra città è stata vittima.

I miei assistiti tengono peraltro a rammentare che secondo il principio gerarchico delle fonti l'ente è soggetto alle summenzionate norme a prescindere dalla tipologia di finanziamento con il quale si intende realizzare l'intervento.

Tutto ciò premesso, con la presente

si intima e diffida

l'intestato Comune di Bastia Umbra nella persona del Sindaco a sospendere immediatamente la realizzazione dell'intervento così come previsto nelle parti in cui si prevede l'abbattimento delle alberature protette. Si avverte, altresì, sin d'ora, che, qualora non desiate dal compiere quanto sopra,, mi vedrò costretto ad adire le competenti sedi per la migliore tutela dei diritti dei miei assistiti, al fine di vedere riconosciuto il risarcimento al danno ambientale patito e *patendo* che mi riservo di quantificare, e che mi troverò inoltre costretto ,a presentare un esposto alla Corte dei Conti per il danno erariale derivato dalla perdita dei servizi ecosistemici svolti dai Pinus Pinea e dai Tigli abbattuti.

Distinti saluti

Bastia Umbra, 28 Agosto 2023

Avv. Gabriele Boschi